

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

SEDUTA: Prima convocazione

Delibera N. 19 del 29/04/2024

Oggetto: VALIDAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) BIENNALE 2024-2025 E APPROVAZIONE TARIFFA CORRISPETTIVA SUI RIFIUTI 2024.

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO**, addì **VENTINOVE** del mese di **APRILE** alle ore **21:00**, in una sala del Castello Visconteo, previa osservanza delle formalità descritte dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento, sono stati convocati a seduta i consiglieri comunali.

All'appello risultano:

N°	Componenti	Presente	N°	Componenti	Presente
1	NAI CESARE FRANCESCO	PRESENTE	14	SERRA GIUSEPPE	PRESENTE
2	BARLOTTINI TIZIANA	PRESENTE	15	CATANIA FRANCESCO	PRESENTE
3	PUSTERLA MICHELE	PRESENTE	16	CERESA GIANLUCA	PRESENTE
4	ZATTONI ANDREA	PRESENTE	17	FOSSATI ALBERTO	PRESENTE
5	PAOLUCCI SIMONE	PRESENTE	18	MATARAZZO ADRIANO	PRESENTE
6	VALANDRO SARA	ASSENTE	19	SFONDRINI ANDREA	PRESENTE
7	LOVETTI FRANCESCO	PRESENTE	20	LACANU ANDREI DANIEL	ASSENTE
8	CIRIELLI FLORANGELA	PRESENTE	21	DA COL MARCO	PRESENTE
9	VANOLA MARTA	PRESENTE	22	LOVOTTI BARBARA	ASSENTE
10	CHILLICO FRANCESCO	PRESENTE	23	TARANTOLA LUIGI ALBERTO	PRESENTE
11	BOTTENE FRANCESCO	PRESENTE	24	MAIORANA GIOVANNI	PRESENTE
12	DI GIACOMO GABRIELE	ASSENTE	25	GRITTINI EDOARDO	ASSENTE
13	PIVA MAURIZIO	PRESENTE			

PRESENTI: 20 ASSENTI: 5

Partecipa alla seduta e ne cura la verbalizzazione Il Segretario Generale Dott. Lorenzo Olivieri.

Essendo legale il numero degli interventi, il **Presidente del Consiglio Dott. Francesco Bottene** assume la presidenza e sottopone all'esame il provvedimento in oggetto indicato.

Il Presidente del Consiglio Comunale lascia la parola al Consigliere Sig. Fossati che propone il rinvio del punto 3 iscritto all'Odg avente ad oggetto "Esame ed approvazione del rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2023" motivando che la proposta di deliberazione è afflitta da due profili di illegittimità: uno che attiene al procedimento, l'altro alla violazione dell'articolo n. 39 del Regolamento di Contabilità, aggiornato e modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 111/2021 e degli artt. 227 e 239 del Testo Unico Enti Locali 267/200 e ss.mm.ii.

Una violazione riguarda la mancata messa a disposizione dei consiglieri comunali dello schema di rendiconto con i relativi allegati almeno venti giorni prima la data prevista per l'approvazione in Consiglio; la documentazione inviata risulta carente della relazione dell'Organo di Revisione di cui all'art. 239 comma 1, lett d) del TUEL.

Una seconda violazione è relativa al merito in quanto la proposta deliberativa inviata richiama la relazione del Collegio dei Revisori ed il riferimento al documento non è poteva e non doveva essere indicato in quanto il deposito della relazione in parola è avvenuto in una fase successiva.

Infine, il Consigliere Sig. Fossati a nome dei Gruppi Consiliari "Lista Civica" "Ricominciamo Insieme", "Partito Democratico", "Lista Civica La Città", "Lista Civica Giovani per Abbiategrasso" propone il ritiro della proposta deliberativa, l'aggiornamento della medesima con i riferimenti corretti della relazione del Collegio dei Revisori e di iscriverla e di sottoporla nuovamente al Consiglio comunale decorsi 20 gg dal deposito della documentazione.

Interviene il Segretario Generale, Dott. Olivieri, che accoglie le corrette osservazioni del Consigliere Sig. Fossati e, come concordato nella riunione dei Presidenti dei Gruppi Consiliari, si procede al ritiro della proposta iscritta al punto 3 all'ordine del giorno avente ad oggetto "Esame ed approvazione del rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2023" e conseguentemente anche di quelle iscritte ai punti 5 e 6 aventi ad oggetto "Riconoscimento di Legittimità di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera A) e lettera E) D. Lgs. N. 267/2000" e "Variazione al Bilancio di Previsione 2024-2026 ed ai suoi allegati".

La registrazione integrale audio e video della seduta è disponibile sul sito web dell'Ente all'indirizzo https://abbiategrasso.consiglicloud.it/home.

Il Presidente del Consiglio pone in trattazione il punto 4 all'odg "Validazione Piano Economico Finanziario (PEF) biennale 2024-2025 e approvazione tariffa corrispettiva sui rifiuti 2024" illustra l'argomento il dott. Ciarletta Responsabile Amministrazione Finanza e Controllo della Società AMAGA SPA e il sig. Cela Responsabile Ufficio Gestione Credito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma, 668 della medesima legge il quale dispone: che i Comuni che hanno realizzato i sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti al servizio pubblico possono con regolamento, di cui all'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI, e che tale facoltà è stata esercitata dal Comune di Abbiategrasso mediante istituzione della Tariffa corrispettiva sui

- rifiuti con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 28 luglio 2014 con decorrenza 1/1/2014:
- il Comune di Abbiategrasso, con Delibera di Giunta Comunale N. 218 del 29/11/2013, ha affidato in house alla società partecipata Navigli Ambiente S.p.A. il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, di nettezza urbana (pulizia manuale e meccanizzata), di gestione della Piattaforma Ecologica, nonché la riscossione della TARI e gestione del rapporto con gli utenti e contestualmente ha introdotto la tariffa puntuale a partire dall'anno 2014 avente natura di corrispettivo.
- con atto notarile del 21 dicembre 2019, avente effetto giuridico dal 24 dicembre 2019, è avvenuta la fusione per incorporazione della società Navigli Ambiente S.p.A. (con sede legale in Abbiategrasso, Viale Carlo Cattaneo, 45 P.Iva e Codice Fiscale 05130500969) nella società controllante Azienda Multiservizi Abbiatense Gestioni Ambientali S.p.a., in forma abbreviata AMAGA S.p.A., (con sede legale in Abbiategrasso, Viale Carlo Cattaneo, 45 P.Iva e Codice Fiscale 11487760156.
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019, e successive modificazioni ed integrazioni, ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il PEF del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- la deliberazione ARERA n. 363 del 3 agosto 2021 con la quale è stato approvato il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2) il quale prevede alcune particolarità:
- la deliberazione di ARERA del 3 agosto 2023 n. 389/2023/R/Rif che reca le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dall'articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento e delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", o agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi", entrambi riferiti al periodo 2022-2025 che devono essere predisposti secondo quanto previsto dal MTR-2 corredati dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e nello specifico:
- a. una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b. una relazione che illustri sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c. eventuali ulteriori elementi richiesti dall'organismo competente, ossia l'Ente territorialmente competente (Comune di Abbiategrasso);

Rilevato che con la suindicata deliberazione è stato istituito il coefficiente *CRIa* che tiene conto dei maggiori oneri sostenuti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti negli anni 2022 e 2023

riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori di produzione, oltre al mantenimento del riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, la regolazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;

Viste le linee guida interpretative, per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della legge 147/2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA n. 363/2021, inerenti 'utilizzo delle risultanze dei fabbisogni standard per determinare i costi del servizio rifiuti e la loro ripartizione attraverso la Tari, emanate in data 12/01/2024 dal Ministero delle Finanze;

Dato atto che la delibera 386/2023/R/rif introduce, con decorrenza 01/01/2024, il meccanismo perequativo per le seguenti componenti che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

- a) $\Box\Box 1,\Box$, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, espressa in euro/utenza per anno, pari a 0,10 euro/utenza;
- b) $\Box\Box 2,\Box$, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, espressa in euro/utenza per anno, pari a 1,50 euro/utenza.

Tali non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.

Rilevato che di tali importi deve essere fornita nei documenti di riscossione, separata evidenza degli importi addebitati con riferimento alle singole componenti perequative, e che relativamente a ciascuna delle componenti perequative, l'indicazione distinta degli importi (espressi in euro), del valore unitario (espresso in euro/utenza), nonché della finalità per cui tali componenti sono state istituite;".

Evidenziato che Regione Lombardia avvalendosi della possibilità prevista dal Codice dell'ambiente (D.lgs. 152/2006) che consente di adottare modelli alternativi a quello degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), ha seguito un sistema fondato sul ruolo centrale dei Comuni lasciando loro la possibilità di associarsi in ambiti organizzativi e di affidamento più estesi rispetto ai loro confini e incentivando tali scelte. Pertanto, in mancanza della costituzione di ATO in Regione Lombardia, il Comune è individuato quale Ente Territoriale Competente ed in base alle disposizioni di ARERA (*Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente*) deve verificare la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione annuale del piano economico finanziario (di seguito: PEF);

Richiamate le procedure di approvazione definite all'art. 7 della detta deliberazione approvativa del MTR-2 ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, aggiornato dalla deliberazione di ARERA del 3 agosto 2023 n. 389/2023/R/Rif, come di seguito declinate:

- il Gestore predispone il PEF per il periodo 2024-2025 e lo trasmette all'Ente Territoriale Competente, Comune di Abbiategrasso; tale documento è soggetto a revisione biennale, fatta salva in maniera residuale, la possibilità di revisione purché debitamente motivata, ed è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati;
- il Comune di Abbiategrasso, in qualità di Ente Territorialmente Competente, o altro soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti, come precisati all'Articolo 28 del MTR-2, valida le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integra o lo modifica secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario.
 - assunte le pertinenti determinazioni si provvederà alla trasmissione all'Autorità (ARERA) il Piano Economico Finanziario con valenza pluriennale per il periodo 2022-2025 entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal

termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024;

- L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di approvazione con modificazioni.

Richiamata la Determinazione n. 1/2023 - DTAC con la quale ARERA ha provveduto all'approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, nonché, ha fornito chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

Esaminate altresì le risultanze dei fabbisogni standard del servizio di smaltimento rifiuti, determinate secondo le "linee guida interpretative", rese disponibili dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, del 12/01/2024 e in particolare le risultanze relative ai fabbisogni standard anno 2022, da utilizzare come benchmark di riferimento per il costo effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in particolare per la determinazione del coefficiente di recupero di produttività Xa, nonché per le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite;

Visto, che per l'elaborazione del PEF per il biennio 2024-2025 occorre utilizzare il tool allegato alla Determinazione ARERA del 6 novembre 2023, n. 1/DTAC/2023;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 683 della Legge n. 147 del 27/12/2013, "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- ai sensi del comma 654 del suddetto articolo 1: "In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n.36".
- la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo relativa ai rifiuti, anche adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (*oppure* anche in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unitàdsuperficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte);
- le tariffe Tari da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Considerato pertanto che:

il percorso avviato per la definizione del nuovo PEF quadriennale 2022-2025 è fondato sul nuovo sistema di riclassificazione dei costi (Metodo tariffario MTR-2) con base di riferimento le risultanze di costo del consuntivo 2022;

l'applicazione del metodo di determinazione delle nuove tariffe TARI (Metodo MTR-2) assume rilevanza specialistica vista la complessità ed articolazione dello stesso;

Visti: i seguenti atti predisposti e trasmessi dal gestore del servizio, AMAGA spa, in

conformità ai modelli approvati e con le indicazioni fornite da ARERA con propria determinazione 1/2023 – DTAC:

- il piano economico finanziario quadriennale (PEF) 2024-2025; allegato a)
- la relazione di accompagnamento; allegato b)
- la dichiarazione di veridicità del Gestore; allegato c)

che allegati alla presente deliberazione ne formano parte integrante e sostanziale;

Ritenuto opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2024 dando atto che, in assenza dell'Ente Territorialmente Competente, spetta al Comune la validazione del PEF 2024-2025 e l'approvazione della Tariffa per il 2024;

Preso atto che il PEF relativo all'anno 2024 ammonta ad € 4.954.400;

Vista l'articolazione della Tariffa 2024 (MTR-2 aggiornato) formulata sulla base del Piano Finanziario rispondente alla ripartizione della quota fissa pari al 47,1% e della quota variabile pari al 52,9%, nonché, della ripartizione tra utenze domestiche nella misura del 61,9% e utenze non domestiche nella misura del 38,1%; (allegato d), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Effettuata la procedura di validazione del PEF, consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del piano economico finanziario, posta in essere dal Dott. Montevecchio Fabio incaricato dal Comune di Abbiategrasso per il tramite della Società Programma Ambiente di Emidio Panna (Allegato e) parte integrante del presente provvedimento;

Dato atto che sono sati valorizzate nella relazione di accompagnamento al PEF, (Paragrafi 4 e 5 della relazione di accompagnamento allegato b) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) le determinazioni del Comune come richiesto dalla procedura di validazione disciplinata dalla delibera ARERA 636/2021, in aderenza alle relative istruzioni di cui alla determina ARERA 1/2023 - DTAC ed alla quale si rinvia per il dettaglio, le modalità e le motivazioni dei dati prodotti, in relazione ai seguenti elementi:

- Coefficiente di recupero della produttività
- Coefficiente QL per le variazioni delle caratteristiche del servizio
- Coefficiente PG per le variazioni di perimetro gestionale
- Coefficiente C116 riconducibile alle novità normative introdotte dal D.Lgs. 116/2020 con particolare riferimento alle possibili richieste di fuoriuscita dal servizio pubblico da parte di utenze non domestiche
- Valorizzazione del fattore di sharing b sui proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti, pari a 0,6
- Determinazione e valorizzazione di y1 e y2, oltre al fattore ω, inerenti le valutazioni dell'Ente rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti, al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e per il riciclo e al livello di efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette ai obblighi di responsabilità estesa del produttore (macro-indicatore R1 di cui all'articolo 6 dell'Allegato A alla deliberazione ARERA n. 387/2023/R/RIF)
- Determinazione di avvalersi della facoltà prevista dell'art. 4.5 del MTR-2 aggiornato di rimodulare, tra le diverse annualità del secondo periodo regolatorio 2022-2025, la parte di entrate tariffarie che eccede il limite annuale di crescita, con particolare riferimento all'anno 2024 che registra un superamento di tale limite derivante dal riconoscimento di un cespite avviato nel 2022 costituito da un ingente opera di manutenzione del centro di raccolta;

Richiamato inoltre il vigente regolamento comunale Istituzione della Tariffa corrispettiva sui rifiuti ai sensi dell'art. 1, comma 668 della legge 147/2013 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 28 luglio 2014 con decorrenza 1/1/2014 s.m.i.;

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni "possono" approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno ai sensi dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del Dl 228/2021;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura e con le modalità stabilite dal Decreto del MEF 1° luglio 2020;

Preso atto dell'Articolazione Tariffaria conseguente elaborata al fine della determinazione della Tariffa Corrispettiva per l'anno 2024 (Allegato d);

Visto il Verbale n. 3 della Commissione Prima riunitasi in data 18/04/2024, allegato al presente provvedimento quale parte integrante del medesimo (allegato sub 3);

Visto il Verbale n. 9 del 22/04/2024 del Collegio dei Revisori dei Conti, allegato al presente atto quale parte integrante (allegato sub 2);

Tutto ciò premesso e visti:

- l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni;
- gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 (Allegato sub 1);

Con voti n. 14 (quattordici) favorevoli, n. 6 astenuti (Da Col, Fossati, Sfondrini, Matarazzo, Tarantola, Maiorana) resi mediante dispositivo di voto elettronico dai n. 20 (venti) consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

- 1) di validare il Piano Economico Finanziario (allegato a) relazione di accompagnamento (allegato b) predisposto da AMAGA spa, in quanto Gestore per il Comune di Abbiategrasso del servizio integrato per il quadriennio 2022-2025, con aggiornamento infra-periodo 2024-2025, ed integrata dal Dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie con le determinazioni dell'Ente come previsto dalla determina 1/2023 DTAC di ARERA, da sottoporre ad ARERA stessa per la relativa approvazione;
- 2) di stabilire, per le motivazioni riportate in premessa i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa dalla deliberazione ARERA 363/2021 all'Ente territorialmente competente, come definiti ai Paragrafi 4 e 5 della relazione di accompagnamento, allegato b), quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento in relazione ai seguenti elementi:
 - Coefficiente di recupero della produttività;
 - Coefficiente QL per le variazioni delle caratteristiche del servizio;
 - Coefficiente PG per le variazioni di perimetro gestionale;
 - Coefficiente C116 riconducibile alle novità normative introdotte dal D.Lgs. 116/2020 con particolare riferimento alle possibili richieste di fuoriuscita dal servizio pubblico da parte di utenze non domestiche;

- Valorizzazione del fattore di sharing b sui proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti, pari a 0,6;
- determinazione e valorizzazione di y1 e y2, oltre al fattore ω, inerenti le valutazioni dell'Ente rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti, al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e per il riciclo e al livello di efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore (macro-indicatore R1 di cui all'articolo 6 dell'Allegato A alla deliberazione ARERA n. 387/2023/R/RIF);
- determinazione di avvalersi della facoltà prevista dell'art. 4.5 del MTR-2 aggiornato di rimodulare, tra le diverse annualità del secondo periodo regolatorio 2022-2025, la parte di entrate tariffarie che eccede il limite annuale di crescita, con particolare riferimento all'anno 2024 che registra un superamento di tale limite derivante dal riconoscimento di un cespite avviato nel 2022 costituito da un ingente opera di manutenzione del centro di raccolta;
- **3)** di approvare, di conseguenza, la tariffa corrispettiva di igiene ambientale per l'anno 2024 come definita nell'allegato **Articolazione Tariffaria** predisposto in conformità delle disposizioni contenute nella deliberazione ARERA n. 363/2021 (MTR-2) e 3 agosto 2023 n. 389/2023/R/Rif (Allegato d);
- 4) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dal Decreto del MEF 1° luglio 2020, nella misura del 5%, fatta la determinazione di aliquota diversa da parte della Provincia di Milano che ad oggi non ha provveduto in tal senso;
- 5) di trasmettere, ai sensi dell'art. e della determinazione ARERA n. 4/2021, ad ARERA stessa il Piano Economico e Finanziario e la conseguente articolazione tariffaria del servizio integrato dei rifiuti ai fini della competente verifica della coerenza regolatoria degli atti e della successiva piena e definitiva approvazione;
- 6) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

Successivamente con voti n. 14 (quattordici) favorevoli, n. 6 contrari (Da Col, Fossati, Sfondrini, Matarazzo, Tarantola, Maiorana) resi mediante dispositivo di voto elettronico dai n. 20 (venti) consiglieri presenti e votanti:

DICHIARA

al fine di consentirne il tempestivo invio ad ARERA per la verifica della coerenza regolatoria degli atti e successiva approvazione come previsto dalla determina ARERA 2/2021, nonché, all'inserimento nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 s.m.i., ai fini della relativa pubblicazione, attributiva di efficacia, nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 28 settembre 1998 n. 360, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.L.vo n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente del Consiglio Dott. Francesco Bottene Il Segretario Generale Dott. Lorenzo Olivieri